

## CANTIERI: OBBLIGO PATENTE A CREDITI DAL 1° OTTOBRE

*Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.*



La Patente a Crediti andrà **in vigore dal 1° Ottobre** per tutte le imprese e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, a meno che non vi siano proroghe visto che ad oggi manca ancora il decreto attuativo.

Proviamo a fare chiarezza su questo importante nuovo adempimento.

### 1) SOGGETTI COINVOLTI

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri dove si effettuano lavori edili e di ingegneria civile ([vedi elenco completo nell'allegato X del DLGS 81/2008](#)) perciò non solo le ditte edili ma anche:

- chi si occupa di lavorazioni metalmeccaniche,
- i montatori di infissi,
- gli addetti alla manutenzione del verde,
- chiunque acceda al cantiere ai fini operativi.

Discorso a parte per le aziende che effettuano lavorazioni elettriche e simili, visto che saranno coinvolte solo se effettuano opere edili necessarie alla messa in opera degli impianti stessi.

### 2) SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi da tale obbligo:

- chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- chi è in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
- chi è in possesso dell'attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 Dlgs 36/2023.

### 3) REQUISITI PER POTER OPERARE

- ✓ Iscrizione CCIAA;
- ✓ Adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei dipendenti;
- ✓ Possesso del DURC in corso di validità (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- ✓ Possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- ✓ Possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale);
- ✓ Avenuta designazione del RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la Sicurezza), nei casi previsti dalla Legge.

### 4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il 1° Ottobre si dovrà presentare la domanda collegandosi alla Piattaforma dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (ancora inattiva). La patente verrà rilasciata in forma digitale e nell'attesa di riceverla si potrà lavorare.

### 5) SANZIONI E CASI DI DECURTAZIONE DEI CREDITI

La Patente avrà un valore iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100, e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Se si hanno meno di 15 crediti, il recupero del punteggio è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL.

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere successivo alla richiesta della patente, quest'ultima sarà revocata e rilasciata trascorsi 12 mesi. Altro caso è se si lavora senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti sarà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a € 6000.

Riepilogo dei casi di decurtazione di crediti:

FATTISPECIE		DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessa formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2

7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
25	Infotunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
26	Infotunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
27	Infotunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15

28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI  
SUL NOSTRO SITO  
[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)